



Ministero del Turismo
Direzione generale Personale e Affari Legali

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza a quanto disposto nell'Ordinanza del TAR Lazio, n. 14369/2026 del 26/08/2026 emessa nel giudizio nrg. 8056/2026, si pubblica il presente avviso, contenente le informazioni individuate nella citata ordinanza, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 49 c.p.a.

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale: TAR Lazio, nrg. 8056/2026.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Andrea Del Poeta (**ricorrente**)
- Ministero del Turismo (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati in primo grado e sunto dei motivi del ricorso:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2;

b) della graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) del concorso sub a), pubblicata il 20 maggio 2026 e rettificata il 7 luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 160° posizione con 27 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) della PEC inviata dal Formez PA al ricorrente in data 11/06/2026 (Protocollo numero: 38484/2026), in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26 maggio 2026;

Per quanto di ragione:

d) dell'art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l'attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell'ammissione al concorso;

e) dei verbali di data e numero sconosciuti della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque

lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto:

g) alla valutazione della laurea magistrale LM52 - Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata;

3.1 Sunto dei motivi di ricorso:

I.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E CONTRADDITTORIA. INCOERENZA NEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta l'erronea valutazione dei titoli di studio in suo possesso, lamentando una disparità di trattamento in relazione al fatto che la Commissione di concorso, agendo in autotutela, aveva attribuito a diverso candidato il punteggio rivendicato dal ricorrente stesso per la laurea magistrale in suo possesso.

Sicché si rileva una chiara violazione della *par condicio* concorsuale, laddove due situazioni identiche sono state trattate in maniera diversa.

II.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI TRA LE LAUREE VO, LE LAUREE MAGISTRALI E LAUREE SPECIALISTICHE ALLEGATA AL D.I. DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli art. 2 e 8 del bando di concorso da parte della Commissione esaminatrice.

Infatti, la laurea magistrale in possesso del ricorrente non rientrava tra i titoli elencati dell'art. 2 del bando utili ai fini dell'ammissione alla selezione, sicché a norma dell'art. 8 al ricorrente spettava senza alcun

dubbio l'attribuzione di 2,5 punti per la laurea magistrale in suo possesso, essendo espressamente esclusi dall'attribuzione di tale punteggio solo i titoli spesi ai fini dell'ammissione al concorso.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il terzo motivo di ricorso è teso a contestare la presunta interpretazione data all'art 8 del bando da parte della Commissione secondo la quale, laddove la magistrale sia naturale prosecuzione della triennale, l'intero percorso di studi portato a termine dal candidato dovrebbe essere escluso dall'attribuzione del punteggio.

Tale interpretazione è, però, del tutto in contrasto con la lettera del bando di concorso che in alcun punto prevede tale esclusione, sicché la Commissione avrebbe realizzato un illegittimo procedimento ermeneutico con funzione integrative, attività preclusa alla Commissione concorsuale che deve limitarsi ad applicare il bando di concorso privilegiando un'interpretazione letterale delle clausole ivi contenute.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti, a partire dalla 160° posizione, nella graduatoria finale del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) relativa al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2:

161	ZANI	FEDERICO
162	MISITI	LORENZO
163	RUSSOMANDO	MARIO
164	SCALZI	NELLO
165	PALLOTTA	FRANCESCO MATTEO
166	PEPPONI	MARCO
167	PIETRINI	CECILIA
168	SOLARI	GIULIA
169	GIGLIO	GIADA MARINA CLEMENTINA
170	MORSELLO	ILARIA
171	CESARINI	DOMITILLA
172	ANGELINI ROTA	ELISA
173	CASTIGNANI	MARIA FRANCESCA
174	MANCA	GIANMARCO
175	PAGANO	MICHELE
176	VALENTINO	NICOLA
177	SCOLARO	FRANCESCO
178	ARDIZIO	GIOVANNI
179	MAUTONE	BENEDETTA
180	MARSILI	SARA
181	FEDERICO	MANUELA
182	PANEBIANCO	ANTONELLA
183	SIENI	FABIO
184	GUIDI	FLAVIA
185	URSO	ANDREA
186	SARNO	OTTAVIA
187	SCOTTO DI SANTOLO	MASSIMO
188	DI BUONO	SARA

189	CASINI	ELENA
190	MICOLI	ALESSANDRO
191	DE MARTIN TOPRANIN	BIANCA
192	MARANO	SABRINA
193	DIOTALLEVI	BARBARA
194	FINOCCHI	SERENA
195	CALIO'	CRISTINA
196	LECCE	DAVIDE
197	PORTACCIO	EMANUELA MARIA
198	MACRI'	FILIPPO
199	PETTAZZONI	DARIO
200	ZINGARO	MARCO
201	ARENA	SANTI
202	PERNA	FABRIZIO
203	LIGUORI	FILIPPO FILIBERTO
204	VINCI	ELEONORA
205	LOMBARDO	ANNA LAURA
206	PURPO	NATALIA
207	SETTIMIO	GIOVANNI
208	VALENTE	ANTONIO
209	DI GANGI	DENISE
210	MINIERI	FRANCESCA
211	CRISPINO	FEDERICA
212	VERGARA	EMILIANNA
213	ROSSI	RICCARDO
214	BRANCIAMORE	MARCO
215	BRESSI	SAVERIO
216	PASKU	ENDRI
217	TROCCHI	FEDERICO
218	VICICONTE	DANIELE MARIA
219	LOMBARDI	FRANCESCO
220	LELLA	LUCA MICHELE
221	CAVUTO	MARIACHIARA
222	PUPPIO	ELISA
223	MANCINI	TERESA
224	TRUPPI	LIBERA
225	AQUINO	MARINA
226	SILIPO	LUCA

227	MEZZACAPO	GABRIELE
228	CACOPARDO	MATTEO
229	PIZZUTO	ALESSIA
230	GULLI'	MARIA LUISA
231	PONTINI	GIUDITTA
232	ZAVAGNINI	FEDERICA
233	REDA	SALVATORE
234	PEZZELLA	GIOVANNI
235	PROIETTI	LUCA
236	PAGANI	ALBERTO
237	PERIGLI	CARLO
238	DI NARDO	RAFFAELLA
239	DE ANGELIS	LUCIANA
240	ELIA	CATERINA
241	ZECCHINO	BARBARA
242	BUONO	MARIKA
243	BUSSARELLI	MARTINA
244	ALFANO	SEBASTIANO
245	SCAGNETTO	MARCOVALERIO
246	PANZIRONI	FLAVIA
247	COVELLO MANCUSO	ROBERTA
248	DEL BORRELLO	FRANCESCA
249	MERZ	EDOARDO
250	RUSSO	MATTEO MARIA
251	GUERRIERI	BARBARA
252	ROSSI	BERNARDINO
253	GIUGLIANO	ANIELLO
254	VARRIALE	RAFFAELE
255	SCHIAVONE- SCHIAVONE	MICHELE
256	MONTANARI	FEDERICO
257	CAO	PIERCARLO
258	CERQUETTI	SIMONE
259	PILONI	SIMONE
260	BOFFI	GIAN MARIO
261	MARRAZZO	JOSEPH
262	D'ACCARDO	MATTEO
263	TERRAZZANO	TOMMASO

264	BIANCHI	LUCA
265	DI BIASE	GIORGIA
266	MOROSI	LETIZIA
267	RESCIGNO	MARIAROSARIA
268	FABRIZI	EMANUELA
269	MENNA	ALESSIA
270	GRIMACCIA	CHIARA
271	BARBATI	IRENE
272	MONTELLA	ALESSANDRA
273	GRASSO	GIOVANNI
274	FUSCO	GIULIA
275	VAGNARELLI	RACHELE
276	MERCORILLO	SALVATORE
277	MANGIALINO	MAURO
278	MARIANO	LAURA
279	BONACCI	FRANCESCA
280	SARNO	DANILA
281	ZANGRILLO	GIUSEPPINA
282	PACCOI	FEDERICO
283	RECANATESI	GIULIA
284	TORCHIARO	GIOVANNA
285	LAVEZZARI	MARIA CHIARA
286	RUSSO	ANDREA
287	PARIS	MICHELE
288	VILLANI	ANTONIO
289	IANNACE	INNOCENZO
290	LO PIANO	SALVATORE
291	GRIFFO	LUCIANO
292	D'AMURI	ENRICA
293	TRAPANI	SERENA
294	DE LUCA	MARTA
295	PETTA	EMANUELA
296	SCERRATO	LORENZO
297	PUGNO	STEFANO
298	STAFFOLANI	UGO
299	TOMASETTO	DAFNE
300	ALLEGRUCCI	ILARIA
301	APICELLA	FRANCESCA SAVINA

302	DI DONATO	CHIARA
303	DI RIDOLFO	DANILO
304	ORLANDI	GIADA
305	VALENGHI	MARCO
306	REGA	GIOVANNI
307	URAGO	SERENA
308	ZAGLI	LORENZA
309	RONDINELLI	FRANCESCA
310	GIANNELLI	MATTIA
311	SICA	VINCENZO
312	ORLANDI	ENNIO
313	BARTOLETTI	LORENZO
314	ABBLASIO	DANIEL RICCARDO
315	MINICUCCI	ALESSANDRO
316	D'AGOSTINO	VALERIA
317	MINGOIA	MARTINA
318	MOCELLIN	MARTINA
319	POLLICINO	GABRIELLA
320	GALA	CARMELA
321	MOSCA	SILVIA
322	MARTINO	GABRIELE
323	MEDUGNO	ANTONIO
324	MATRONE	TERESA
325	LAITANO	FRANCESCO
326	RANUCCI	IOLANDA
327	PROSPERI	ANNALISA
328	PIRO	ANGELO
329	PAZIENZA	ALESSIA
330	PERROTTA	MARCO
331	BERNARDI	SIMONE
332	FORMICHELLA	MASSIMO
333	BELTRAMME	GIORGIO
334	BRUNO	FRANCESCO
335	DI GIROLAMO	LUCA
336	ASCOLI	VIRGINIA
337	ZAMBONI	ROSSELLA
338	FILIPPONI	MAURIZIO
339	CAPALDO	SABRINA

340	DI PIETRO	CATIA
341	DRAGOTTA	CARMELO
342	ZOMPA	MARCO BARTOLOMEO
343	STRUSI	GIORGIO
344	RINALDI	FEDERICA
345	CARMIGNANI	LUCREZIA
346	IMPERATO	SABRINA
347	PERNA	GAETANA
348	VERGARI	MARINA
349	CIRINCIONE	MARIA ELEONORA
350	FALCO	EUGENIA
351	PANNO	BEATRICE
352	PANE	FRANCESCO
353	GIANNETTI	LUCA
354	PECONI	GIULIA
355	GIFFI	ALBERTA
356	PANICCI	RICCARDO
357	SALVATORI	PAOLO
358	AZZARONI	CHIARA
359	BRACO	MARZIA
360	LOMBARDO	MARIALUISA
361	LATTANZI	SARA
362	GRAZIOSO	ROSA
363	VIOLI	ITALO
364	SELEM	FABRIZIO
365	WIERSMA	DAVID
366	SFREGOLA	BEATRICE
367	NATILE	LUISA
368	PIZZONI	MARTINA
369	IBI	FRANCESCA
370	SARTORI	KATIA
371	MONTENEGRO	SERGIO TOMMASO
372	RAIMONDI	MICHELE
373	GRAZIANI	LORENZO
374	FOLCHETTI	ANTONIO
375	PALMIERI	MARIAROSA
376	MERRA	ANNUNZIATA
377	MALAFRONTI	ANNARITA

378	CELI	ANDREA
379	DELLA TORRE	SERENA

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con **Ordinanza del TAR Lazio, n. 14369/2026 del 26/08/2026** emessa nel giudizio nrg. 8056/2026.

7. Testo integrale del ricorso:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Ricorre il dott. **Andrea Del Poeta, nato a Roma il 16.03.1991, (c.f. DLPNDR91C16H501R)**, rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro: **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

Commissione RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. **Ministero del Turismo** in persona del legale rapp.te p.t. **Nei confronti di:**

Emanuela Torrisi, Annalisa Di Nardo, Paola Sarno e Angelo Neri per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2;

b) della graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) del concorso sub a), pubblicata il 20 maggio 2026 e rettificata il 7 luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 160° posizione con 27 punti di cui 0 per i titoli di studio;

c) della PEC inviata dal Formez PA al ricorrente in data 11/06/2026 (Protocollo numero: 38484/2026), in riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26 maggio 2026;

Per quanto di ragione:

d) dell'art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l'attribuzione

di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell'ammissione al concorso;

e) dei verbali di data e numero sconosciuti della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito;

f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

per l'accertamento del diritto:

g) alla valutazione della laurea magistrale LM52 - Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2,5 punti;

per la condanna:

h) dell'Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata;

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all'Area degli Assistenti, ex Area II, F2, nello specifico il dott. Del Poeta partecipava per le 40 unità bandite per il profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA).

B) Ai fini della partecipazione al concorso l'art. 2 del bando prevedeva il possesso di uno dei seguenti titoli di laurea triennale e magistrale:

- Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 - Scienze del turismo; L-16 Scienze dell'Amministrazione; **L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali**; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- Laurea Magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici; o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Il dott. Del Poeta, ai fini dell'ammissione al concorso, dichiarava il possesso di una Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) e, ai fini della valutazione, dichiarava altresì di aver conseguito una Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52).

C) Il ricorrente superava la prova scritta con il punteggio di 27/30 ed accedeva alla fase di valutazione titoli regolata dall'art. 8 del bando di concorso che prevedeva:

“1. La valutazione dei titoli sarà effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa, secondo i criteri di cui al presente articolo e, in ogni caso, per un incremento di punteggio complessivo massimo di 9 (nove) punti.

2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per l'Area Funzionari, sulla base dei seguenti criteri, sono attribuiti i seguenti punteggi, per un massimo di 9 (nove) punti:

3.a) alla laurea magistrale, ovvero al titolo equiparato o equipollente, prevista dal bando per partecipare al relativo Codice concorso, conseguita con lode è attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad 0,5 punti;

3.b) la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione;

3.c) ad ogni qualunque altra laurea triennale, non propedeutica al conseguimento del requisito indicato nel bando, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 1,5 punti;

3.d) ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti;

3.e) ad ogni dottorato di ricerca è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2 punti;

3.f) per ogni abilitazione all'esercizio delle professioni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti.”

D) In data 20/05/2026, veniva pubblicata la graduatoria di merito per il profilo professionale Giuridico-amministrativo (TUR-GA), successivamente rettificata in data 7/07/2026, e il ricorrente veniva inserito in 160° posizione con il punteggio complessivo di 27, pari al punteggio conseguito alla prova scritta senza che alcun punto gli venisse attribuito per la laurea magistrale correttamente dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso.

E) Con PEC del 26 maggio 2026 indirizzata a Formez PA, il ricorrente chiedeva di ottenere il rilascio di copia dei verbali della Commissione esaminatrice contenenti i criteri di valutazione dei titoli di studio per il profilo TUR-GA, della scheda di valutazione individuale e dei dati di residenza/PEC di soggetti controinteressati.

Formez PA riscontrava alla suddetta istanza con PEC dell'11 giugno 2026 (Protocollo numero: 38484/2026), omettendo di fornire la documentazione richiesta ed affermando che la laurea magistrale in possesso del ricorrente era stata valutata come titolo di ammissione e, per tal~~1~~2

ragione, non era stato riconosciuto il punteggio previsto dal punto 3.d dell'art. 8 del bando.

Il ricorrente, quindi, prendeva atto del palese errore in cui era incorsa la Commissione di concorso, visto che secondo la Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, pubblicata sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali non era equiparata a nessuna delle lauree magistrali valide per l'ammissione al concorso elencate dall'art. 2 del bando per il profilo TUR-GA.

Sicché tale laurea, non essendo valida ai fini partecipativi, doveva essere valutata 2,5 punti, in corretta applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando, che prevede espressamente l'attribuzione di 2,5 punti per le lauree magistrali diverse dal titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dal ricorrente è illegittimo, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONevolezza. ISTRUTTORIA INCOMPLETA E CONTRADDITTORIA. INCOERENZA NEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I.a. L'erronea valutazione dei titoli di studio in possesso del ricorrente appare oltremodo evidente, laddove la stessa Commissione di concorso ha riconosciuto, intervenendo in autotutela, l'errore commesso nella valutazione dei titoli di altro candidato che si trovava nella medesima situazione del dott. Del Poeta.

Infatti, in data 6 luglio 2026, alle ore 15,00, la Commissione esaminatrice si riuniva per valutare il contenuto di un ricorso (ricorso nrg. 7163/2026 di questo TAR) proposto da altro candidato che, come il ricorrente, lamentava l'errata imputazione della laurea magistrale a titolo di ammissione, nonostante non fosse inclusa tra i titoli previsti dal bando, in luogo della laurea triennale, che era, invece, valido titolo di partecipazione al concorso.

Ebbene la Commissione esaminatrice, visto il ricorso e la domanda di partecipazione del candidato, riconosceva l'errore commesso ed affermava: *"La candidata ha evidenziato che il punteggio assegnato ai titoli dichiarati in domanda sarebbe illegittimo e chiede di accertare che la Laurea Magistrale in Filologia Moderna, non essendo compresa tra i titoli di ammissione al concorso, debba essere valutata applicando il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando.... Al riguardo, la Commissione, verificati gli atti*

accerta che il punteggio assegnato alla candidata è viziato da errore materiale dovuto alla trasposizione manuale dei dati sul file predisposto in assenza di uno strumento informatico fornito dall'Istituto istruttore. Pertanto, riconosce alla dott.ssa Gargano il punteggio complessivo di 30,5 di cui 26 per la prova scritta, 2,5 per l'altra laurea magistrale diversa dal titolo di studio richiesto e 2 per il dottorato", come da Verbale n. 10 che si deposita. Come nel caso che portava all'intervento in autotutela della Commissione esaminatrice, anche il ricorrente dichiarava in domanda il possesso di una laurea triennale utile per la partecipazione al concorso e di una laurea magistrale che, invece, non era compresa fra i titoli previsti dall'art. 2 del bando e che, quindi, doveva essere valutata autonomamente con l'attribuzione di 2,5 punti.

Infatti, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52) non era né compresa nell'elenco previsto dall'art. 2 del bando di concorso, né, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nella PEC dell'11 giugno 2026 dal Formez PA, rientrava tra i titoli equiparati previsti dalla Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, pertanto non poteva assolutamente essere imputata a titolo di ammissione, se non in palese violazione del bando di concorso.

Alla luce di quanto esposto e della decisione della Commissione di cui al verbale n. 10, che ha riconosciuto che le lauree magistrali non utili ai fini dell'ammissione al concorso devono essere valutate separatamente, al ricorrente spetta senza dubbio alcuno l'attribuzione di 2,5 punti per il possesso della suddetta laurea magistrale, in caso contrario si concretizzerebbe una palese disparità di trattamento, con conseguente violazione della *par condicio* concorsuale.

I.b. La presenza di un errore nella valutazione dei titoli presentati dal ricorrente, emerge anche dalla comparazione con il punteggio assegnato al candidato Caddeo Angela Maria (15° in graduatoria). Quest'ultima, infatti, ha dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di: Laurea VO in Psicologia, Laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16), nonché di Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo.

Correttamente la Commissione assegnava alla dott.ssa Caddeo 5 punti di cui 2,5 per la Laurea VO e 2,5 per l'abilitazione professionale, imputando, giustamente, a titolo di ammissione la laurea triennale (L-16) che era, come per il ricorrente, l'unico tra i titoli dichiarati previsto dall'elenco di cui all'art. 2 del bando.

Dunque, è palese come l'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice ha determinato una netta disparità di trattamento dovuta all'applicazione di un criterio di valutazione in maniera diseguale ed incoerente, che ha avuto come conseguenza che candidati in possesso di titoli di studio di pari valore si sono visti attribuire punteggi differenti.

In considerazione di quanto suesposto, al ricorrente spetta l'assegnazione di 2,5 punti per la Laurea
Magistrale in Relazioni Internazionali (LM 52) in corretta applicazione del criterio di valutazione

di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando di concorso.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA TABELLA DELLE EQUIPARAZIONI TRA LE LAUREE VO, LE LAUREE MAGISTRALI E LAUREE SPECIALISTICHE ALLEGATA AL D.I. DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Ferma la palese violazione della *par condicio* concorsuale conseguente all'appurata presenza di errori materiali nella valutazione dei titoli di studio dei candidati, l'imputazione della laurea magistrale in possesso del ricorrente a titolo di ammissione viola l'art. 2 del bando di concorso, considerato che solo la laurea triennale rientrava tra i titoli di ammissione previsti per il profilo TUR-GA.

È palese, infatti, l'errore in cui è incorsa la Commissione esaminatrice, considerato che l'unico titolo di studio in possesso del ricorrente compreso nell'elenco previsto dall'art. 2 del bando è la Laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), mentre la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) non è compresa tra i titoli utili ai fini dell'ammissione alla procedura.

La Commissione, quindi, non poteva imputare tale laurea magistrale a titolo di ammissione senza violare l'anzidetto articolo 2.

Si precisa che il bando include tra i titoli validi ai fini dell'ammissione anche quelli equiparati, nel rispetto della Tabella delle equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali pubblicata sul sito del MUR. Ebbene la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali non rientra neppure tra i titoli equiparati a quelli inclusi nell'elenco per l'ammissione al profilo professionale TUR-GA.

Tanto è vero che l'anzidetta Tabella prevede che la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (LM-52) sia equiparata solo alla Laurea Specialistica in Relazioni internazionali (60/S) ed al Diploma di Laurea VO in Scienza politiche, quindi non poteva essere legittimamente ritenuta titolo di ammissione, tant'è che il ricorrente, a tale scopo, dichiarava il possesso della laurea triennale in

Scienze politiche e delle relazioni internazionali che, invece, era compresa nell'elenco di cui all'art. 2 per il profilo TUR-GA.

In altre parole, solo la laurea triennale era validamente spendibile come titolo di ammissione, conseguentemente la laurea magistrale, essendo esclusa dai titoli di ammissione, doveva essere

autonomamente valutata, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando che prevedeva l'attribuzione di 2,5 punti per le lauree magistrali diverse dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito come la Commissione di concorso sia tenuta a dare stretta applicazione delle regole contenute nel bando e che queste debbano essere applicate secondo un canone di interpretazione letterale, in merito la giurisprudenza si è espressa come segue: "... l'Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, che, quale *lex specialis*, non può essere disapplicato dalla Commissione nel corso del procedimento." (TAR Roma Lazio Sez. III, 2/4/2024, n. 6317); "L'Amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto della *lex specialis*, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di autotutela; ragionare diversamente significherebbe non solo inficiare la certezza dell'operato della Commissione, ma soprattutto violare la regola fondamentale dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione della P.A., poiché gli enti pubblici devono - in ossequio alla *par condicio competitorum* - assicurare un rigoroso rispetto delle relative disposizioni poste a fondamento del regolare svolgimento della procedura concorsuale." (T.A.R. Napoli Campania sez. V, 1/02/2023, n. 726); "In una procedura di selezione pubblica, la commissione esaminatrice è strettamente vincolata alle regole previste dal bando (*lex specialis*), che non possono essere disapplicate a garanzia della *par condicio competitorum*..." (TAR Firenze Toscana Sez. I, 10/02/2025, n. 236); "Nonostante il suo ampio margine di discrezionalità, la commissione giudicatrice rimane vincolata al testo del bando di concorso; infatti, i termini del bando di concorso costituiscono sia la cornice di legalità, sia i parametri di valutazione per la commissione giudicatrice del concorso, e non spetta alla commissione giudicatrice limitare o ampliare i criteri di selezione determinati dal bando di concorso, pena il mancato rispetto del testo di tale bando." (Tribunale I grado UE sez. IV, 17/11/2021, n. 430).

In conclusione, l'unico titolo di studio, in possesso del ricorrente, valido ai fini dell'ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 2 del Bando, era la laurea triennale, di contro la Commissione, in

violazione del bando stesso, ha imputato a tale scopo la laurea magistrale, con la conseguenza che

quest'ultimo titolo di studio non è stato valutato, mentre avrebbe dovuto condurre all'assegnazione di 2,5 punti, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d del medesimo articolo. Pertanto, al dott. Del Poeta, per il possesso della Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, spettano ulteriori 2,5 punti come previsto dal bando di concorso.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

III.a. Fermi i motivi che precedono, sotto diverso profilo si censura l'interpretazione che la Commissione esaminatrice sembra inizialmente aver fornito dell'art. 8 del bando di concorso, ma che successivamente avrebbe ritrattato nel Verbale n. 10 del 6 luglio 2026, decidendo di escludere dai titoli valutabili l'intero percorso di studi universitario composto da laurea triennale e da laurea magistrale, nonostante solo il primo titolo rientrasse tra quelli di ammissione, mentre il secondo no. Nell'applicazione delle regole del bando la Commissione di concorso è tenuta ad adottare un criterio di interpretazione letterale e deve attenersi in maniera stringente alle prescrizioni ivi contenute, le è, quindi, precluso, come è inizialmente avvenuto nel caso di specie, interpretare le clausole in maniera tale da ottenere esiti che, non solo non sono previsti dal bando, ma addirittura si pongono in evidente contrasto con la *lex specialis*.

Il Giudice Amministrativo ha ribadito che: *“Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362e 1363 c.c.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al concorrente. Tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, a fronte del criterio del favor participationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.”* (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 3/07/2025, n. 13153); *“Ai fini dell'interpretazione delle clausole di una lex specialis trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato.”* (Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2026, n. 1981).

I criteri di cui all'art. 8 del bando stabilivano, in maniera chiara ed inequivocabile, che

esclusivamente la laurea triennale, propedeutica al conseguimento della laurea magistrale, non sarebbe stata oggetto di valutazione (3.b. *la laurea triennale, qualora propedeutica al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, non sarà in ogni caso oggetto di valutazione*), mentre la laurea magistrale, diversa dal titolo di ammissione, doveva essere valutata con 2,5 punti (3.d. *ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti*).

Nel caso del ricorrente solo la laurea triennale era valida ai fini dell'ammissione al concorso e, dunque, la laurea magistrale, non essendo titolo di partecipazione, rientrava nella previsione di cui al punto 3.d dell'art. 8 e doveva essere valutata con 2,5 punti.

Qualsiasi altra interpretazione delle clausole in esame si pone in netto contrasto con il contenuto letterale delle stesse, tenendo altresì conto del fatto che in alcun punto la *lex specialis* esclude la valutabilità delle lauree magistrali che siano proseguimento delle triennali utilizzate ai fini della partecipazione al concorso. Sicché, laddove la Commissione avesse dato luogo a tale esclusione, avrebbe operato un illegittimo procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretto ad evidenziare significati impliciti o inespressi, lesivo della *par condicio competitorum*.

III.b. Inoltre, la mancata valutazione della laurea magistrale in possesso del ricorrente è chiaramente iniqua, in quanto determina un indebito vantaggio in favore di quei candidati che, nonostante siano in possesso solo di una laurea triennale e, quindi, abbiano svolto un percorso accademico di grado inferiore a quello concluso dal dott. Del Poeta, potranno avvantaggiarsi dell'omessa valutazione delle lauree magistrali.

In altre parole, nonostante i candidati abbiano concluso percorsi accademici di natura diversa, sia in termini di qualità che di durata (uno di durata triennale ed a carattere generale e l'altro di durata

quinquennale e specialistico), entrambi verranno valutati con 0 punti; tale esito, oltre ad essere contrario all'interesse pubblico volto alla selezione dei migliori, fornisce un vantaggio competitivo ai candidati in possesso del titolo di studio di grado inferiore, che usufruiranno dell'esclusione dal novero dei titoli valutabili del titolo di studio di grado superiore in possesso degli altri candidati.

Sulla ragionevolezza del criterio che valuti in maniera autonoma la laurea magistrale e/o specialistica che sia prosecuzione della triennale utilizzata per l'ammissione alla selezione, si è espresso anche codesto on.le TAR del Lazio: "Il fatto che sia stato riconosciuto un punteggio ulteriore ai concorrenti in possesso di laurea triennale che abbiano completato il biennio di specializzazione, conseguendo quindi la laurea specialistica, non può essere ritenuto illegittimo e irragionevole, innanzitutto per non essere stata violata alcuna norma di legge o di regolamento al riguardo e, soprattutto, perché in tal modo si è riconosciuto ragionevolmente un valore aggiunto alla laurea specialistica rispetto a quella triennale, di per

sé sufficiente per l'ammissione al concorso." (Tar Lazio, II bis, 21 giugno 2018, n. 6922), sempre il TAR Lazio sull'illegittimità dell'esclusione dai titoli valutabili del titolo di studio di grado superiore ha affermato: *"Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate [...] Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale"* (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 7/12/2021, n. 12613).

*** ** ***

In conclusione, la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, non essendo compresa tra i titoli di ammissione al concorso, doveva essere valutata applicando il criterio di cui al punto 3.d dell'art. 8 del bando che prevede l'assegnazione di 2,5 punti; pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento di ulteriori 2,5 punti per l'anzidetto titolo di laurea in applicazione del corretto criterio di valutazione.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché l'errata valutazione della laurea magistrale presentata dal ricorrente, e la conseguente mancata attribuzione di 2,5 punti, ha determinato la perdita di **almeno 100 posizioni in graduatoria**, riducendo **drasticamente** le sue *chance* assunzionali.

Infatti, il dott. Del Poeta è attualmente 160° con 27 punti, con il riconoscimento dei 2,5 punti rivendicati raggiungerebbe quantomeno la posizione 59°, ossia la posizione occupata dall'ultimo candidato con 29,5 punti, con un miglioramento di oltre cento posizioni.

Sicché, la corretta valutazione del titolo di laurea determinerebbe per il ricorrente un sostanziale incremento delle sue possibilità di essere incluso nel primo scorrimento/utilizzo.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame da punteggio attribuito alla laurea magistrale in possesso del ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con conseguente rettifica del posizionamento in graduatoria.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura selettiva in questione, di

affinché sia concessa l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale del Ministero del Turismo e del Dipartimento delle Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia non è soggetta a CU in quanto verte in materia di pubblico impiego ed il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione.

Napoli – Roma, 15/7/2026

Avv. Riccardo Ferretti